

## AVVISO

**Chiarimenti sull'art. 9, comma 2 e 3 del D.L. 8 agosto 2013 n.91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n.112 contenente: “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.**

L'articolo 9 “*Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema*”, comma 2 e 3, del D.L. 91/2013, prevede che **gli enti e gli organismi dello spettacolo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo** rendano pubbliche e aggiornate annualmente le informazioni relative a incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza.

In merito all'applicazione di quanto disposto si chiarisce quanto segue:

### Soggetti tenuti agli obblighi previsti dall'art.9, comma 2 e 3 del D.L.91/2013:

Tutti gli enti e gli organismi dello spettacolo e del cinema finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

### Soggetti a cui si riferisce l'obbligo di pubblicazione:

Titolari degli incarichi amministrativi ed artistici di vertice e degli incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché degli incarichi di collaborazione o di consulenza.

Si chiarisce che devono essere pubblicati i dati riferiti a incarichi di collaborazione o di consulenza riguardanti le attività oggetto di finanziamento FUS, escludendo le scritture artistiche, nonché gli incarichi di collaborazione o consulenza riferiti allo stretto funzionamento.

### Dati oggetto di pubblicazione:

I dati che devono essere pubblicati riguardano:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (delibere, contratti, lettere d'incarico);
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (ove si tratti di prestazioni gratuite, specificarlo).

### Ambito temporale:

I dati di cui sopra devono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, devono essere successivamente aggiornati.

Si evidenzia che, fino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento dei suddetti obblighi da parte degli enti e/organismi dello spettacolo, non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme di denaro.

Infine, si precisa che tale obbligo può essere adempiuto mediante la pubblicazione sul proprio sito web ovvero sul sito web di associazioni di categoria ovvero consorzi etc.